



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 06/07/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 657

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 dell'11 dicembre 2001 riguardante "L.R. 4 maggio 1999, n. 17 - art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999, n. 1222 "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, comma 2 lettere 1 bis) e 1 ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave" - Modifiche e integrazioni" - Rettifica errore materiale.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871 ha approvato le modifiche e le integrazioni alla deliberazione n. 1222/1 settembre 1999 relativa a "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, comma 2 lettere 1 bis) e 1 ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave".

In virtù della predetta deliberazione n. 1871/2001 i criteri e le modalità di erogazione delle risorse statali ripartite alle Regioni ai sensi dell'art. 42, comma 2 della Legge 104/92 per le iniziative di sostegno delle persone con handicap grave sono stati così riformulati:

A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;

B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

1) Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di

realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;

3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;

D - Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;

E - I progetti comunali, redatti in duplice copia, devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con istanza a mezzo raccomandata A. R indirizzata a:

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 - Bari.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre, potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

- a) il programma degli interventi da realizzare;
- b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
- c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
- d) la certificazione sanitaria attestante la Situazione di particolare gravità; di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;

e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.

Le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possono essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra Provincia nel rispetto dei criteri di cui al punto B.

E' fatto obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di assicurare costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 158 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto di spesa all'Assessorato regionale alla Ragioneria. Entro gli stessi termini i Comuni dovranno relazionare all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Per mero refuso l'ultimo rigo del punto 1 della lett. C indica l'improprio riferimento "all'art. 12, comma 1 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10" che, invece, deve sostituirsi correttamente con art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10;

ne discende che la stesura conforme del richiamato punto 1 lett. C è la seguente:

Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

Pertanto si propone di approvare la ratifica alla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001 n. 1871.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazione.

Il presente provvedimento, finalizzato all'emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. 7/97 e dell'art. 13 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- Di approvare la rettifica di errore materiale alla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 di cui in premessa:

- Di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del testo coordinato della deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871, così come rettificato dalla presente deliberazione e di seguito trascritto.

A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente,

B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

1) Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità; di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati,

3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;

D - Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia,

E - I progetti comunali, redatti in duplice copia devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con istanza a mezzo raccomandata A. R., indirizzata a:

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 - Bari.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia

Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.

per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre, potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

- a) il programma degli interventi da realizzare;
- b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
- c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
- d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
- e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.

Le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possono essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra Provincia nel rispetto dei criteri di cui al punto B.

E' fatto obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di assicurare costante vigilanza e

controllo sulle prestazioni erogate e di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto di spesa all'Assessorato regionale alla Ragioneria. Entro gli stessi termini i Comuni dovranno relazionare all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

- Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. i) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia degli atti dirigenziali di ripartizione delle risorse, di approvazione delle graduatone provinciali annuali e di finanziamento dei progetti;

- Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
